Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Giovedì, 11 giugno 1931 - Anno IX** — **Numero 133**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P D Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2 — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275, Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. **Forlì:** G Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern. via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F. via I. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47 — **Novara:** R Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463 **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo — **Pistoia:** A. Pacinotti — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello **Ravenna:** E Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. **Rieti:** A Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 55; Littorio, Corso Umb. I n. 330 — **Rovigo:** G Marin via Cavour n. 48. — **Salerno:** N Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. **Sassari:** G Ledda, Corso V Em. n. 14 — **Savona:** Lodola — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42 — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A Zacutti, via Cavallotti n. 5. — **Taranto:** Rag. L. De Pace v. D'Aquino n. 104. **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St Alterocca. — **Torino:** F Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3 **Trapani:** G Banci, Corso V Em. n. 82 **Trento:** M Disertori v. S Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V Em. n. 27. **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. **Udine:** A Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41 **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844 — **Vercelli:** Bernardo Cornale. **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42 — **Vicenza:** G Galla, via Cesare Battisti n. 2 — **Viterbo:** F.lli Buffetti **Zara:** E. De Schönfeld piazza Plebiscito

CONCESSIONARI SPECIALI. **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102 **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20 — **Torino:** Luigi Druetto via Roma n. 4; Rosemberg Sellier via Maria Vittoria n. 18. **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P Taio, succ. Chiantore Mascarelli — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo

CONCESSIONARI ALL'ESTERO **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth. L. U. 2 **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538 **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Persegnini **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO Messaggerie Italiane **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49, **Torino,** via dei Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni »

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 6.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 35: **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1931. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in liquidazione, in Genova:** Elenco delle obbligazioni di 2ª serie e 2ª serie A sorteggiate nelle prime 23 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso a tutto il 25 maggio 1931. — Elenco delle obbligazioni di 2ª serie e 2ª serie A sorteggiate nella 24ª estrazione del 23 maggio 1931. — **Società anonima della strada ferrata di Biella, in Torino:** Elenco delle azioni estratte il 25 maggio 1931. — **Società anonima « Cellograf », in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1931. — **Compagnia italiana dei grandi alberghi, in Venezia:** Estrazione delle obbligazioni 4,50 e 6 per cento. — **Società esercizi telefonici, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1931. — **Società anonima della ferrovia di Chieti:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1931.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 923.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1985.

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Viste le proposte presentate dalle autorità accademiche del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino;
Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 3. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

TITOLO I.

Ordinamento didattico.

Art. 1.

L'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino è costituito dalla Facoltà di scienze economiche e commerciali alla quale sono annesse le sezioni di specializzazione in:

Magistero in ragioneria;
Studi attuariali;
Economia commerciale ed industriale;

ed i laboratori, i gabinetti scientifici, il museo e la biblioteca.

Art. 2.

I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, ed i liberi docenti presentano entro il mese di aprile al direttore dell'Istituto i programmi degli insegnamenti che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico. Il Consiglio accademico li esamina entro il mese di maggio per l'opportuno coordinamento.

Art. 3.

Gli insegnamenti a titolo privato, per gli studenti che vi si iscrivono, hanno valore legale pari a quello dei corrispondenti a titolo ufficiale, e sono a questi pareggiati, a condizione che vengano svolti nell'egual numero di ore settimanali di lezione assegnate all'insegnamento ufficiale, e che il Consiglio accademico riconosca carattere d'equivalenza al programma presentato, sia per estensione della materia, sia per eventuali mezzi sperimentali di osservazione e dimostrazione che il libero docente dia prova di possedere.

Il termine di cui all'art. 2 è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico, che si inizia col 1° novembre, per i liberi docenti che, per la prima volta, intendono svolgere un insegnamento nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

Art. 4.

Il direttore dell'Istituto in unione, ove occorra, alle autorità accademiche, esercita la sorveglianza sull'andamento degli insegnamenti impartiti a titolo privato, che non possono essere tenuti in locali estranei all'Istituto.

Art. 5.

Per ciascun insegnamento ufficiale debbono essere tenute di regola almeno tre ore settimanali di lezione in giorni distinti. Qualora si tratti di un insegnamento biennale svolto senza abbinare le classi, le ore di lezione possono essere, sentito il Consiglio accademico, ridotte a due in uno dei due anni d'insegnamento.

I professori possono essere coadiuvati nell'insegnamento da assistenti effettivi e volontari, ma questi ultimi non sono autorizzati a sostituire il professore.

Art. 6.

Gli studenti al momento dell'immatricolazione ricevono dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 84 del regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, un libretto d'iscrizione. Questo, con le firme dei professori, deve essere riconsegnato alla segreteria nella prima decade di giugno.

Sul libretto è pure notata, dal segretario di ciascuna Commissione giudicatrice, oppure dalla segreteria, la votazione ottenuta nell'esame.

Art. 7.

L'Istituto conferisce la laurea in scienze economiche e commerciali. Nel diploma di laurea è fatta menzione della sezione di specializzazione eventualmente prescelta a norma dell'art. 1.

Le materie d'insegnamento per la laurea sono:

I. — *Discipline fondamentali*:

1. Economia;
2. Statistica metodologica;
3. Statistica demografica ed economica;
4. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
5. Politica economica;
6. Geografia economica;
7. Storia economica;
8. Istituzioni di diritto privato;
9. Istituzioni di diritto pubblico;
10. Diritto internazionale;
11. Diritto commerciale, industriale;
12. Matematica finanziaria;
13. Merceologia;
14. Computisteria, ragioneria generale ed applicata;
15. Tecnica mercantile e bancaria;
16. Diritto corporativo.

II. — *Discipline complementari*:

1. Complementi di matematica generale;
2. Complementi di chimica e fisica.

III. — *Lingue*:

1. Francese;
2. Inglese;
3. Spagnuolo;
4. Tedesco.

Art. 8.

Per il conseguimento della laurea in scienze economiche e commerciali sono obbligatorie tutte le discipline fondamentali elencate nell'articolo precedente ed inoltre due lingue straniere; delle due lingue prescelte, una dovrà essere l'inglese o il tedesco.

L'esame degli insegnamenti complementari è facoltativo.

Art. 9.

Gli insegnamenti di economia, geografia, diritto commerciale ed industriale, matematica finanziaria, merceologia, computisteria e ragioneria, tecnica bancaria e mercantile sono biennali; gli insegnamenti di lingue sono triennali; tutti gli altri sono annuali.

Art. 10.

Il corso di studi per la Facoltà di scienze economiche e commerciali dura quattro anni; le sezioni di specializzazione hanno la durata di un anno.

Il Consiglio accademico stabilisce l'ordine degli studi e lo comunica con il manifesto annuale.

Art. 11.

Per le materie tecniche, le esercitazioni sono obbligatorie.

Per tutte le materie della Facoltà il Consiglio può stabilire altre esercitazioni scritte ed orali. In via normale le eserci-

tazioni debbono essere tenute dall'assistente effettivo; eccezionalmente possono essere affidate per incarico a liberi docenti od assistenti volontari, su deliberazione del Consiglio accademico.

Art. 12.

Non è ammessa l'iscrizione agli insegnamenti che siano per ragioni di orario incompatibili tra di loro.

TITOLO II.

Sezioni di specializzazione.

Art. 13.

La sezione di magistero in ragioneria consta dei seguenti insegnamenti:

I. — *Materie fondamentali*:

a) economia (insegnamento speciale);
b) scienza delle finanze (insegnamento speciale);
c) diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);
d) procedura civile;
e) matematica finanziaria (insegnamento speciale);
f) ragioneria generale ed applicata (insegnamento speciale);
g) contabilità di stato;
h) tecnica commerciale.

II. — *Materie complementari*:

a) ragioneria professionale (facoltativo);
b) esercizi didattici (facoltativi).

Art. 14.

La sezione in studi attuariali consta degli insegnamenti fondamentali di:
a) matematica finanziaria (insegnamento speciale);
b) statistica (insegnamento speciale);
c) economia (insegnamento speciale);
d) scienza delle finanze (insegnamento speciale);
e) legislazione comparata della previdenza e delle assicurazioni;
tecnica delle assicurazioni.

Art. 15.

La sezione in economia commerciale ed industriale consta degli insegnamenti fondamentali di:
a) economia (insegnamento speciale),
b) geografia economica (insegnamento speciale);
c) diritto ed economia sociale;
d) diritto industriale (insegnamento speciale);
e) legislazione comparata della previdenza e delle assicurazioni;
f) contabilità di Stato.

Art. 16.

Per ciascun insegnamento dei corsi di specializzazione si possono organizzare serie di conferenze e di esercitazioni su parti speciali delle discipline. Le conferenze e le esercitazioni vengono stabilite annualmente dal Consiglio accademico, in relazione alle particolari finalità scientifiche e pratiche di ciascun corso nei limiti consentiti dal bilancio.

Art. 17.

Gli studenti iscritti al 4° corso della Facoltà di scienze economiche e commerciali dell'Istituto hanno diritto di iscriversi ad una sezione di specializzazione.

Per la iscrizione alla sezione di magistero in ragioneria, devono aver superato gli esami di economia (1° e 2° anno di insegnamento), istituzioni di diritto privato e pubblico, matematica finanziaria (1° anno d'insegnamento), ragioneria (1° e 2° anno di insegnamento), tecnica mercantile e bancaria (1° anno di insegnamento).

Per l'iscrizione alla sezione in studi attuariali devono aver superato gli esami di complementi di matematica, statistica metodologica, economia e matematica finanziaria (1° anno di insegnamento), tecnica mercantile e bancaria (1° anno di insegnamento).

Per l'iscrizione alla sezione in economia commerciale ed industriale devono aver superato gli esami di economia (1° e 2° anno di insegnamento), storia economica, geografia economica (1° e 2° anno di insegnamento), istituzioni di diritto privato e pubblico, diritto commerciale (1° e 2° anno di insegnamento).

Possono altresì iscriversi i laureati in scienze economiche e commerciali e coloro che abbiano compiuta la durata obbligatoria del corso in un altro Regio istituto superiore. Possono anche esservi iscritti i laureati in scienze politiche di una Università per il conseguimento di un certificato di frequenza.

Per le sezioni di specializzazione è dovuta la tassa di iscrizione in L. 200 e la sopratassa per esami speciali in L. 50.

TITOLO III.

Esami.

Art. 18.

Gli esami di profitto o di laurea hanno luogo in due sessioni a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 19.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica, valgono le norme dello speciale regolamento.

Art. 20.

La Commissione esaminatrice per ogni esame speciale è composta di tre commissari, cioè del professore ufficiale dell'insegnamento e, di regola, di due altri professori ufficiali di materie appartenenti allo stesso gruppo di quella sulla quale verte l'esame.

Può essere compreso un libero docente, oppure l'aiuto o assistente del professore titolare della materia d'esame nel caso di legittimo impedimento di quest'ultimo. In nessun caso però l'aiuto o assistente può presiedere la Commissione.

Art. 21.

Le singole Commissioni per gli esami speciali sono nominate dal direttore, sentito il Consiglio accademico; presidente di ciascuna è il professore ufficiale della materia.

Nel caso d'assenza improvvisa di un membro della Commissione, il presidente provvede a sostituirlo secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 22.

Le iscrizioni agli esami si chiedono per iscritto presso la segreteria, entro i termini fissati dal Consiglio accademico. Chiusi questi, la segreteria ne rimette elenco ai presidenti delle Commissioni. Una settimana prima dell'inizio degli esami, ne viene pubblicato l'orario con l'elenco delle iscrizioni.

Art. 23.

Gli esami di economia, computisteria e ragioneria generale, di matematica finanziaria, relativi al primo anno d'insegnamento di ciascuna disciplina, debbono precedere quelli del secondo anno.

Gli esami di economia e statistica metodologica, demografica ed economica debbono precedere quelli di scienza delle finanze e diritto finanziario e di politica economica.

Gli esami di computisteria, ragioneria generale ed applicata devono precedere quelli di tecnica mercantile e bancaria; l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quello di diritto commerciale ed industriale; gli esami di istituzioni di diritto privato e pubblico debbono precedere quello di diritto internazionale; l'esame di statistica metodologica deve precedere quello di statistica economica e demografica e quello di matematica finanziaria.

Gli esami indicati come successivi possono anche sostenersi nella stessa sessione in cui si danno i propedeutici.

Art. 24.

Gli esami di tecnica mercantile e bancaria e quelli di lingue sono scritti ed orali. Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto la sufficienza in quella scritta; e lo studente che, ammesso alla prova orale, cada in questa, deve ripetere pure quella scritta. L'esame orale deve seguire quello scritto nella stessa sessione.

Art. 25.

In tutte le altre materie fondamentali e complementari che non siano la tecnica mercantile e bancaria e le lingue, gli esami sono orali.

A giudizio dell'insegnante però l'esame di merceologia e di matematica può essere accompagnato da un esperimento pratico.

Art. 26.

La votazione sugli esami speciali è palese ed avviene dopo aver fatto allontanare il candidato. Il presidente esprime il proprio giudizio ed indica il punto che ritiene vada attribuito al candidato. Quindi dichiarano il voto gli altri commissari, cominciando dal meno anziano.

Art. 27.

Per conseguire nel diploma di laurea la menzione speciale di una sezione di specializzazione, lo studente deve avere ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza ed aver superato gli esami in tutte le materie che la costituiscono a sensi degli articoli 13, 14 e 15.

Art. 28.

La Commissione per gli esami di laurea è composta di regola di 11 membri, dei quali sette professori ufficiali, compreso il direttore dell'Istituto, e quattro liberi docenti o cultori delle discipline insegnate nell'Istituto o persone che per le loro funzioni nell'industria, commercio o professione abbiano speciali competenze. Uno dei professori ufficiali, designato dal direttore, vi esercita le funzioni di segretario. La Commissione nominata dal direttore, sentito il Consiglio accademico, viene da lui presieduta; in sua assenza lo sostituisce il professore ufficiale più anziano.

Art. 29.

Chiuse le iscrizioni agli esami di laurea, entro i termini fissati dal Consiglio accademico, il direttore ne comunica l'elenco ai membri della Commissione.

Art. 30.

Per essere ammesso all'esame di laurea il candidato — almeno tre mesi prima dell'inizio della sessione — deve aver comunicato per iscritto al professore della materia il tema della dissertazione prescelta. Questi, se l'approva, vi appone la propria firma; il foglio così vistato viene conservato in segreteria.

Art. 31.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione della dissertazione scritta, presentata dal candidato sopra il tema prescelto ed approvato, tenuto presente che non potrà farsi in materie di istituzioni di diritto privato o pubblico;

b) nella discussione di due temi orali su materie fondamentali di gruppo diverso da quello in cui verte la dissertazione scritta.

A questo scopo gli insegnamenti della Facoltà si considerano ripartiti nei tre gruppi:

I. *Economico*:

economia — statistica metodologica, demografica ed economica — scienza delle finanze — politica economica — geografia economica — storia economica.

II. *Giuridico*:

istituzioni di diritto privato — istituzioni di diritto pubblico — diritto internazionale — diritto commerciale, industriale.

III. *Tecnico*:

matematica finanziaria — merceologia — computisteri, ragioneria generale ed applicata — tecnica mercantile e bancaria.

Art. 32.

Gli argomenti della tesi scritta e dei temi orali debbono essere prima presentati ciascuno al professore competente che li approva apponendo la propria firma.

Tanto la dissertazione scritta in quattro copie, quanto i titoli dei due temi scelti per la discussione orale, debbono essere presentati alla Direzione almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea.

Art. 33.

La dissertazione viene trasmessa dal direttore al professore della materia che ne aveva approvato il tema e che ne diventa così relatore.

Art. 34.

La discussione orale riguarda la dissertazione scritta e le tesi orali.

La votazione sull'esame di laurea è palese ed avviene dopo avere fatto allontanare il candidato. Il relatore della dissertazione scritta esprime il proprio giudizio e propone il voto che attribuisce al candidato; quindi lo esprimono i relatori sugli argomenti aggiunti e via via gli altri commissari incominciando dal meno anziano.

Nella votazione si può dichiarare l'esame degno di lode e la dissertazione degna di stampa; per essere valido tale giudizio deve essere unanime.

TITOLO IV.

Laboratori.

Art. 35.

Ai fini dello sviluppo dei singoli insegnamenti sono costituiti:

a) il laboratorio di merceologia per studenti, il museo e gabinetti scientifici, annessi alla cattedra di merceologia;

b) il laboratorio di economia, finanza, statistica e matematica finanziaria;

c) il laboratorio di geografia economica;

d) il laboratorio di materie giuridiche;

e) il laboratorio di ragioneria e tecnica.

Art. 36.

I laboratori hanno lo scopo di integrare le esercitazioni pratiche, di permettere le speciali ricerche scientifiche, di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline, e di contribuire al progresso delle medesime con pubblicazioni ed iniziative opportune.

Art. 37.

Ai laboratori possono venire ammessi gli studenti, i laureati anche stranieri, e persone estranee, a giudizio del direttore di ciascun laboratorio, con autorizzazione del direttore dell'Istituto.

Per l'iscrizione ad un laboratorio è imposto un contributo speciale dietro proposta del Consiglio accademico approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 38.

Per l'iscrizione al laboratorio di merceologia è obbligatorio aver seguito l'insegnamento dei complementi di chimica e fisica ed averne superato l'esame: per l'iscrizione al laboratorio di economia, finanza, statistica e matematica finanziaria è obbligatorio aver superato l'esame di economia, complementi di matematica e statistica metodologica: per l'iscrizione al laboratorio di geografia economica, aver superato l'esame di geografia economica (1° anno di insegnamento): per l'iscrizione al laboratorio di materie giuridiche, aver superato l'esame delle istituzioni di diritto privato e diritto pubblico: per l'iscrizione a quello di ragioneria e tecnica, aver superato il primo anno di insegnamento di computisteria e ragioneria generale.

Art. 39.

Chi abbia frequentato con profitto, a giudizio del docente, per un anno almeno uno dei laboratori, ottiene un certificato delle ricerche eseguite, sottoscritto dal direttore del laboratorio e dal direttore dell'Istituto.

Il direttore del laboratorio può proporre al Consiglio accademico che vengano pubblicati a spese dell'Istituto quei lavori che una Commissione di almeno tre membri, nominata dal Consiglio accademico, abbia ad unanimità giudicati degni di stampa. Può proporre inoltre l'apertura di concorsi a premi tra gli alunni iscritti.

Art. 40.

È stanziato in bilancio un fondo per il funzionamento dei laboratori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO

Numero di pubblicazione 924.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 aprile 1931, n. 589.

Disposizioni aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio della radiodiffusione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di modificare le norme del Regio decreto-legge suddetto al fine di migliorare e sviluppare il servizio delle radioaudizioni circolari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, viene estesa anche alle Colonie italiane della Somalia e dell'Eritrea.

Nella concessione stessa vengono inoltre compresi, senza esclusività, i servizi di radiofotografia e radiovisione, semprechè fatti a scopo di trasmissioni circolari destinate a tutto il pubblico.

Oltre quindi alle trasmissioni di cui al 1° capoverso dell'art. 7 del capitolato d'oneri dell'Ente concessionario, allegato al Regio decreto-legge sopracitato, e per tutta la durata della concessione, le stazioni dell'Ente concessionario potranno effettuare trasmissioni a scopo di radiofotografia e radiovisione circolare, in conformità di quanto è stabilito al 1° capoverso del presente articolo.

La tariffe e i diritti dell'Ente concessionario per l'esercizio dei servizi di radiofotografia e radiovisione e la partecipazione ad essi da parte dello Stato verranno fissati a mezzo di particolari convenzioni fra lo Stato e l'Ente concessionario.

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, è modificato come segue:

a) Dopo il comma 9° è aggiunto il seguente comma:

9°-*bis*) dal presidente della Corporazione dello spettacolo »;

b) Il comma 13° è sostituito dal seguente:

« 13° da tre membri aventi speciale competenza tecnica o amministrativa nel campo delle radiocomunicazioni, che durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

Art. 3.

Il comma *a*) dell'art. 15 del R. decreto-legge del 23 ottobre 1925, n. 1917, sostituito dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, è abrogato e sostituito col seguente:

« *a*) per ogni apparecchio a valvole il 2 per cento sul prezzo indicato nella fattura di vendita, senza detrazione di sconti, abbuoni, od altro, con un minimo di L. 30. Gli importatori hanno l'obbligo di specificare, nella prescritta

dichiarazione doganale, il prezzo cui intendono vendere nel Regno gli apparecchi soggetti a tassa ».

Art. 4.

L'art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, è abrogato e sostituito col seguente:

« L'importo dell'abbonamento ordinario per gli utenti privati di cui all'art. 8 del R. decreto-legge n. 1917, del 23 ottobre 1925, è stabilito in L. 72 annuali pagabili subito per intero, oppure in due rate semestrali anticipate di L. 36 cadauna.

« In quest'ultimo caso il diritto fisso annuo di L. 3, di cui all'art. 7 del citato Regio decreto-legge, dovrà essere versato in due parti uguali insieme a ciascuna rata semestrale; e l'utente inoltre, a parziale deroga di quanto è prescritto dall'anzidetto articolo, dovrà pagare, in aggiunta ad ognuna delle quote semestrali di abbonamento, un diritto di L. 2 a favore dell'Amministrazione postale telegrafica.

« La presente disposizione non è applicabile agli abbonamenti in corso.

« Per le riscossioni effettuate nelle Colonie la tassa di licenza di L. 3 e il diritto fisso semestrale di L. 2 spetteranno ai rispettivi Governi.

« Gli uffici demaniali provvederanno alla esazione presso gli abbonati morosi delle rate semestrali di licenza abbonamento rimaste insolute ».

Art. 5.

L'Ente concessionario delle audizioni radiofoniche (E.I.A.R.) è autorizzato a rilasciare « licenze speciali per apparecchi in prova » a qualsiasi rivenditore, per la cessione temporanea di apparecchi radioriceventi a persone od enti non ancora muniti della licenza abbonamento alle radioaudizioni.

La licenza è valida per un anno dalla data di emissione e alla sua scadenza può essere rinnovata.

La licenza anzidetta conforme al modulo annesso è obbligatoria e importa il pagamento di L. 100, bollo compreso. Essa si compone di 25 tagliandi, validi ciascuno per un solo apparecchio e per un periodo massimo di dieci giorni, a partire dalla data alla quale l'apparecchio viene dato in prova.

Sulle fatture e sui listini degli apparecchi i commercianti apporranno una dicitura, che potrà anche essere fatta con timbro, da cui risulti che nei prezzi degli apparecchi non è compreso l'importo della licenza abbonamento alle radioaudizioni previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

È fatto obbligo ai commercianti di apparecchi radioriceventi di inscrivere, in apposito registro, il nome, cognome e domicilio degli acquirenti degli apparecchi stessi.

Il registro di cui al comma precedente dovrà essere messo a disposizione degli incaricati dell'E.I.A.R. muniti di regolare tessera di riconoscimento, affinchè essi possano rilevarne i dati.

I rivenditori sono esonerati da qualsiasi responsabilità in conseguenza di false dichiarazioni da parte degli acquirenti.

In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi per conto di terzi, il compratore, oltre le proprie generalità, dovrà fornire gli analoghi dati della persona a cui è destinato l'apparecchio.

Art. 7.

Oltre agli impegni di cui all'art. 3 del capitolato d'oneri allegato al R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, l'ente concessionario (E.I.A.R.) dovrà procedere, qualora non lo abbia già fatto, ad aumentare la potenza delle stazioni già in funzione ed a costruire ed esercire nuovi impianti, secondo quanto qui di seguito indicato:

a) aumento della potenza della stazione di Torino da 5 a 7 Kw.;

b) aumento della potenza della stazione di Roma da 25 a 50 Kw.;

c) aumento della potenza della stazione di Trieste da 7 a 10 Kw.;

d) sostituzione dell'attuale stazione di Bolzano da 0,2 Kw. con altra della potenza di 1 Kw.;

e) aumento della potenza della stazione di Genova da 1,5 a 10 Kw.;

f) costruzione a Roma di una stazione ad onda corta della potenza di 12 Kw.;

g) sostituzione dell'attuale stazione di Milano da 7 Kw. con altra della potenza di 50 Kw.;

h) costruzione a Firenze di una stazione della potenza di 20 Kw.;

i) costruzione a Bari di una stazione della potenza di 20 Kw.

Le potenze anzidette sono riferite all'aereo e alla corrente di riposo, non tenendo conto del grado di modulazione.

Per il collegamento telefonico delle suddette stazioni ai centri principali di Roma e Milano l'Amministrazione delle poste e telegrafi cederà in uso all'Ente concessionario una bicoppia a pupinizzazione la più leggera ovvero, se predisposta nel cavo, una coppia musicale schermata, dei seguenti cavi telefonici interurbani:

Roma-Napoli; Genova-Torino; Roma-Firenze-Milano; Milano-Bologna-Trieste con derivazione Udine-Tarvisio; Napoli-Bari; Napoli-Palermo.

Le condizioni dell'anzidetta cessione verranno regolate da apposito contratto da stipularsi dall'Ente concessionario insieme con l'atto aggiuntivo alla convenzione vigente con l'E.I.A.R. (approvata con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526), di cui al seguente art. 13 del presente Regio decreto-legge.

La stazione di Trieste sarà attivata entro il 1° giugno 1931; l'aumento della potenza della stazione di Genova dovrà effettuarsi entro il 1° luglio 1931.

Le stazioni di Firenze e di Bolzano dovranno essere attivate entro l'ottobre 1931; la stazione di Milano da 50 Kw. entro il febbraio 1932; quella di Bari entro l'aprile 1932.

Art. 8.

Le norme relative alla preventiva approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione postale telegrafica e al collaudo degli impianti di radiodiffusione dell'Ente concessionario, di cui all'art. 5 del capitolato d'oneri allegato al R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, vengono estese agli impianti relativi ai servizi di radiofotografia e radiovisione circolare di cui all'art. 1 del presente Regio decreto-legge.

Per questi ultimi servizi l'Ente concessionario dovrà impegnarsi di fare uso di dispositivi proporzionati agli sviluppi della tecnica e tali da non determinare l'impiego di apparecchi riceventi di un'unica fabbrica.

Ciò s'intende per il caso in cui vi sia la possibilità di adottare sistemi di trasmissione tali da consentire la ricezione

con apparecchi di diversa costruzione, e vi siano più case in grado di mettere in commercio apparecchi tecnicamente idonei alla ricezione delle trasmissioni dell'Ente concessionario.

Art. 9.

Il primo capoverso dell'art. 8 del capitolato d'oneri allegato al R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, viene modificato nel modo seguente:

« L'E.I.A.R. a decorrere dal 1932 corrisponderà allo Stato un canone sugli introiti lordi di cui al precedente articolo 2 nella misura seguente:

« Anno 1932: 1 % - Anno 1933: 2 % - Anno 1934 e seguenti: 3,50 % ».

Art. 10.

L'art. 9 del capitolato d'oneri allegato al R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, viene abrogato.

Il primo capoverso dell'art. 11 del capitolato anzidetto viene abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare a mezzo di funzionari all'uopo incaricati il controllo degli adempimenti di cui al precedente art. 6.

« L'Ente concessionario potrà essere altresì sottoposto a verifiche sul funzionamento contabile della propria gestione, per l'accertamento dei canoni di cui all'art. 8 ».

Art. 11.

L'art. 18 del capitolato d'oneri annesso al R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, viene abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo Stato si riserva il diritto di riscatto con un preavviso di un anno, dopo 15 anni contati a partire dal 1° gennaio 1933.

« Il riscatto comprende la cessione allo Stato di tutti i terreni, stabili, impianti radiotrasmittenti e accessori, attrezzi, mobili ed arredi; e comprende altresì la sostituzione dello Stato stesso in tutti i diritti del concessionario verso terzi.

« Il prezzo del riscatto sarà fissato di comune accordo fra le parti in base al valore reale degli impianti di cui sopra al momento della stima.

« In caso di disaccordo il prezzo stesso sarà stabilito da un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Ministero delle comunicazioni, uno dal concessionario ed il terzo, che funzionerà da presidente, dal presidente del Consiglio di Stato.

« Il Governo potrà prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato.

« In caso di riscatto spetterà inoltre all'Ente concessionario un indennizzo equivalente al valore attuale, dedotto lo sconto composto del 6 %, di tante annualità dell'utile netto, computato in base agli utili distribuiti nel triennio precedente, per quanti sono gli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione, col massimo di un triennio.

« Analogamente a quanto sopra è detto verrà stabilito il prezzo del riscatto degli impianti da parte dello Stato, alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venisse prorogata.

« Allo scioglimento o liquidazione della Società per scadenza della concessione o per altre cause, dovrà determinarsi da una parte il ricavo delle attività liquidate o il valore corrente al netto di debiti al momento della liquidazione o fusione delle attività stesse distribuite in natura tra i soci o assegnate ad altri per cessione o fusione; dall'altra la somma effettivamente versata dai soci, a qualunque titolo e non ancora ad essi rimborsata.

« La differenza tra l'una e l'altra somma costituisce un utile e su di essa dovrà venire corrisposta allo Stato una compartecipazione nella misura del 50 %.

« Nel caso di cui al comma precedente, nessun onere e nessuna responsabilità potranno derivare allo Stato circa impegni di qualsiasi natura assunti dall'Ente concessionario verso terzi ».

Art. 12.

Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, verrà applicata ai rivenditori una ammenda da L. 200 a L. 500.

In caso di recidiva verrà ritirata la licenza ordinaria di vendita di materiali radiofonici.

Nei casi accertati di denuncia di false generalità da parte di acquirenti di apparecchi riceventi per le radioaudizioni circolari, verrà applicata l'ammenda di L. 500 prevista dalle vigenti disposizioni di legge per gli utenti abusivi.

Art. 13.

Le modifiche e aggiunte apportate col presente decreto al capitolato d'oneri annesso al R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, dovranno essere oggetto di apposito atto aggiuntivo alla convenzione approvata con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, da stipularsi tra il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale poste e telegrafi e l'Ente concessionario (E.I.A.R.).

Art. 14.

È abrogata ogni disposizione di legge o di regolamento ed ogni clausola contrattuale contraria al presente decreto, che andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE BONO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 144. — MANCINI.

ALLEGATO.

Modello di licenza speciale per apparecchi in prova.

(Recto)

Tagliando N.... da consegnare al cliente

E. I. A. R.

Licenza speciale per apparecchi in prova

.... li .... 193...... A.......

Il sig. ....
di .... *abitante in*
via .... *N.*..........
ha in prova per un periodo massimo di 10 giorni *dalla data odierna un apparecchio radio a* .... *valvole / galena*
consegnatogli dal sig. ....
....

LA PRESENTE LICENZA SPECIALE PER APPARECCHI IN PROVA E' VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE PER IL PERIODO SOPRA INDICATO

(Timbro o firma)

Vedi norme a tergo.

MATRICE

E. I. A. R.

Licenza spec. per apparecchi in prova

Nome e cognome del cliente
....
Residenza ....
Via ....
.... *N.*..........
Apparecchio a .... *valvole / galena*

DATA DI EMISSIONE

....

.... 193...... A..........

Tagliando N ... da spedire all'E. I. A. R.

Primo lembo da piegare

.... li .... 193...... A. ....

Il sottoscritto ha consegnato in data odierna al Signor ....
.... *di* ....
aibitante in .... *Via* .... *N.* ....
un apparecchio radio a .... *valvole / galena*
che verrà trattenuto in prova per un massimo di 10 giorni da oggi.
Distinti saluti.

(Timbro o firma)

Licenza speciale per apparecchi in prova N. ....

Secondo lembo da piegare

Modello di licenza speciale per apparecchi in prova.

(Verso)

Tassa a carico del destinatario

Spett.

E. I. A. R.

Centro Propaganda Sviluppo

....

LICENZA SPECIALE PER APPARECCHI IN PROVA

MATRICE DA CONSERVARSI ATTACCATA AL LIBRETTO

N. ....

E. I. A. R.

Licenza spec. per apparecchi in prova

IMPORTANTE

Il presente tagliando deve essere conservato e presentato ad ogni richiesta delle autorità competenti.

È valido 10 giorni dalla data di emissione.

La deroga a quanto sopra, la presentazione di una licenza speciale per apparecchi in prova non valida, e qualsiasi irregolarità accertata sono punibili a termini di legge.

Il possessore della presente licenza speciale per apparecchi in prova ha preso visione di quanto sopra, nonchè delle norme generali prescritte in merito.

FIRMA ....

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

Numero di pubblicazione 925.

REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. 580.

Contributo suppletivo di L. 400 per scuola dovuto dal comune di Montebruno per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 19 ottobre 1929 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Montebruno fu affidata al Consiglio regionale scolastico della Liguria a decorrere dal 1° gennaio 1930;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto l'elenco dei posti di scuole classificate legalmente istituiti ed esistenti al 1° gennaio 1930 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la liquidazione del contributo che il comune di Montebruno, della provincia di Genova, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nell'annua somma di L. 800, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 135. — MANCINI.

ELENCO delle annue somme che i sottoindicati Comuni devono versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *gennaio*-31 *marzo* 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo annuo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	In totale
	1. — Provincia di GENOVA.			
1	Montebruno	2	400	800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 926.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 581.

Contributo suppletivo di L. 400 per scuola dovuto dal comune di Arenzano per il periodo dal 1° luglio 1926 al 31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 maggio 1926, per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Arenzano fu affidata al Consiglio regionale scolastico della Liguria a decorrere dal 1° luglio 1926;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti al 1° luglio 1926 nel citato Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo che il comune di Arenzano, della provincia di Genova, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, è stabilito nell'annua somma di L. 4400, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 136. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *luglio* 1926-31 *marzo*-1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
	I. — Provincia di GENOVA.			
1	Arenzano	11	400	4.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 927.

REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. 633.

Norme esecutive per la fusione dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato (I.R.C.I.S.) con l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, concernente la fusione dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato con l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della incorporazione dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato nell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, disposta col R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, sarà compilato un inventario delle attività e delle passività dell'ente incorporato, al 1° gennaio 1931.

Art. 2.

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, sentito il delegato dell'Istituto stesso presso la Sezione per Roma, il Comitato centrale dell'Istituto nazionale con deliberazioni da approvarsi dal Ministro per le finanze determinerà l'ordinamento della Sezione, le indennità del delegato, il trattamento del personale e quant'altro concerna la Sezione medesima che non sia stato disciplinato dal R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, e dalle presenti norme, anche in ordine ai rapporti col presidente e col segretario generale dell'Istituto nazionale.

Art. 3.

I funzionari del cessato Istituto romano che non trovassero collocamento nell'ordinamento della Sezione per Roma dell'Istituto nazionale saranno dispensati con liquidazione delle competenze che loro spettino con deliberazione del Comitato centrale dell'Istituto nazionale approvata dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il delegato dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato presso la Sezione per Roma:

a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Istituto nazionale suddetto;

b) provvede a quanto gli viene demandato dalle presenti norme in tema di assegnazioni e locazioni; nonchè di rinnovazioni dei contratti di affitto;

c) cura l'ordinaria manutenzione delle case della Sezione;

d) provvede ai servizi di portierato;

e) propone all'Istituto nazionale i provvedimenti riguardanti lavori che eccedano la manutenzione ordinaria delle case suddette e quelli concernenti la misura dei fitti; nonchè i provvedimenti che si attengano alla esecuzione del disposto dai commi 1° e 2° dell'art. 5 del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679;

f) provvede all'assicurazione dei fabbricati della Sezione contro i danni dell'incendio, vigilando sulla regolare esecuzione dei contratti e curando la tempestiva rinnovazione di essi;

g) esercita la necessaria disciplina sul personale della Sezione e propone all'Istituto nazionale gli eventuali provvedimenti;

h) compie, infine, seguendo le direttive dell'Istituto nazionale, tutti gli altri atti che si attengano al funzionamento, alla gestione della Sezione e alle riscossioni.

Art. 5.

La Sezione per Roma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato comprende due gestioni:

a) gestione inerente agli immobili per i quali vigono i diritti degli affittuari e dei soci del cessato Istituto romano, e delle rispettive famiglie, ai sensi degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679;

b) gestione inerente agli immobili di pertinenza dell'Istituto nazionale, in Roma.

Saranno tenuti conti e bilanci separati per ciascuna gestione, ma i servizi amministrativi e tecnici saranno comuni.

Art. 6.

Al conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti prescritto dall'art. 5, ultimo comma, del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, affluiranno i fitti della Sezione per Roma dell'Istituto nazionale, nonchè le altre entrate di pertinenza di essa. Tale conto prenderà la denominazione « Fitti della Sezione per Roma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ».

I saldi degli attuali conti correnti « Obbligatorio » e « Volontario » di entrambe le gestioni, di cui al precedente articolo 5, aperti presso la Cassa depositi e prestiti, sono riportati nell'unico conto di cui al primo comma del presente articolo.

I depositi cauzionali a garanzia dei fitti concernenti entrambe le gestioni suddette sono versati in un conto corrente denominato « Depositi di garanzia per fitti della Sezione per Roma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato » da aprirsi presso la Cassa depositi e prestiti.

I saldi degli attuali conti « Depositi » di entrambe le gestioni suddette, oggi esistenti presso la Cassa depositi e prestiti, sono riportati nell'unico conto « Depositi » di nuova istituzione di cui al presente articolo.

L'attuale conto corrente « Fondo di garanzia dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato » viene mantenuto per gli scopi indicati nello statuto organico del cessato Istituto, approvato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1284, con la nuova denominazione « Fondo di garanzia dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quale successore dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato ».

L'Istituto nazionale comunicherà semestralmente alla Cassa depositi e prestiti l'importo globale dei fitti di ciascuna delle due gestioni di cui al precedente articolo, separatamente da quello dei fitti delle altre costruzioni dell'Istituto nazionale.

Art. 7.

La Sezione per Roma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato provvede alle spese di amministrazione autorizzate, mediante prelevamenti dalle somme che saranno disponibili nel conto corrente « Fitti » di cui al precedente art. 6 detratti i crediti relativi ai mutui per le costruzioni afferenti la Sezione stessa.

I prelevamenti dal conto corrente sono fatti su richieste firmate dal funzionario che sarà designato dall'ordinamento di cui al precedente art. 2 e controfirmate dal delegato dell'Istituto nazionale presso la detta Sezione.

Al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno la Sezione comunica al presidente dell'Istituto nazionale il rendiconto dei prelevamenti e delle spese.

Le funzioni del Collegio dei revisori, di cui agli articoli 17 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, e 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1184, al quale è aggiunto un rappresentante della Cassa depositi e prestiti, sono estese alla Sezione per Roma dell'Istituto nazionale.

Art. 8.

Restano fermi i contributi annui stabiliti dall'art. 20 dello statuto organico del cessato Istituto romano, approvato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1284, per gli scopi e i benefici indicati nello statuto stesso.

Art. 9.

Fermi restando i diritti di quelli che ai sensi dello statuto organico del cessato Istituto romano, approvato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1284, hanno ottenuto l'assegnazione di un appartamento, e delle loro famiglie, anche per quanto concerne la rinnovazione dei contratti alla loro scadenza, si faranno con le norme dello statuto suddetto le nuove assegnazioni e le locazioni afferenti le costruzioni contemplate dall'art. 4, primo e secondo comma, e dall'art. 5, terzo comma, del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679.

Tali assegnazioni e locazioni, a seconda che lo statuto suddetto le consideri di competenza del presidente o del Comitato esecutivo, saranno fatte, rispettivamente, dal presidente dell'Istituto nazionale o, col benestare di questo, dal delegato presso la Sezione per Roma; il quale delegato provvederà anche alle rinnovazioni dei contratti alla loro scadenza.

Alle costruzioni di cui nel presente articolo quando passeranno nella piena disponibilità dell'Istituto nazionale ai sensi del quinto comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, e alle altre che non rientrino fra quelle sopra indicate, si applicheranno le norme dell'Istituto nazionale medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 36. — FERZI.

Numero di pubblicazione 928.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 621.

Approvazione dello statuto organico della Pia fondazione « Giacomo ed Isacco Treves de' Bonfili » in Venezia.

N. 621. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con modifica, lo statuto organico della Pia fondazione « Giacomo ed Isacco Treves de' Bonfili » amministrata dalla Congregazione di carità di Venezia

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 929.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 622.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione antitubercolare Saul D. Modiano » in Trieste.

N. 622. R. decreto 11 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Antitubercolare Saul D. Modiano », con sede in Trieste, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 930.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 623.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione San Giuseppe da Copertino » in Osimo.

N. 623. R. decreto 11 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione San Giuseppe da Copertino », con sede in Osimo, viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 931.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 634.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Ricovero di mendicità », con sede in Sant'Omero.

N. 634. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ricovero di mendicità » con sede in Sant'Omero (provincia di Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1931 - *Anno IX*

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2580-157.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Antonio fu Antonio e fu Giuseppina Kaucic, nato a San Daniele del Carso il 4 febbraio 1890 e residente a Gorizia, via Morelli n. 40, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Abrami».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3237)

N. 2580-158.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Francesco fu Francesco e fu Anna Lozej, nato a Comeno il 7 maggio 1886 e residente a Gorizia, Castello III n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3238)

N. 3390-137.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic ved. Amalia fu Giovanni Kranjec e fu Agnese Pregelj, nata a Sturie delle Fusine il 24 agosto 1870 e residente ad Aidussina, frazione Locavizza n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Giuseppe fu Giuseppe, nato a Locavizza il 24 dicembre 1895, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3239)

N. 3390-138.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Francesco fu Francesco e fu Giovanna Lokar, nato a Locavizza il 26 febbraio 1863 e residente ad Aidussina, frazione Locavizza n. 174, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Agostina fu Francesco Slokar, nata a Locavizza il 28 agosto 1868, moglie;
Batic Albina, nata a Locavizza il 24 novembre 1897, figlia;
Batic Francesco, nato a Locavizza l'11 luglio 1902, figlio;
Batic Agostina, nata a Locavizza il 5 luglio 1907, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3240)

N. 2580-185.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Ambrozic Carolina ved. Zucchiatti fu Valentino e fu Orsola Nikolaucic, nata a San Martino di Quisca il 24 marzo 1866 e residente a Gorizia, Piazza De Amicis n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3241)

N. 2580-186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Giovanni di Maria Ambrozic, nato a San Floriano del Collio il 19 gennaio 1876 e residente a Gorizia, via Br. Cuneo n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrozic Caterina fu Gregorio Pavsic, nata a San Floriano il 10 aprile 1882, moglie;
Ambrozic Caterina, nata a Piedimonte del Calvario il 15 novembre 1906, figlia;
Ambrozic Luigia, nata a Piedimonte del Calvario l'11 giugno 1908, figlia;
Ambrozic Leonilda, nata a Piedimonte del Calvario il 29 settembre 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3242)

N. 2580-187.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Ambrozic ved. Caterina fu Antonio Gulin e della fu Maria Humar, nata a Santo Spirito della Bainsizza il 28 aprile 1864 e residente a Gorizia, via S. Attems, 55, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrozic Teresa fu Andrea, nata a Piedimonte il 18 dicembre 1895, figlia;
Ambrozic Giustina fu Andrea, nata a Piedimonte il 23 settembre 1898, figlia;
Ambrozic Ludmilla fu Andrea, nata a Piedimonte il 7 aprile 1903, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3243)

N. 2580-180.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Antonio fu Andrea e della fu Basin Francesca, nato a Salcano il 23 dicembre 1908 e residente a Gorizia, via Garibaldi, 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3244)

N. 2580-181.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Giuseppe di Luigi e di Vecchiet Teresa, nato a Salcano il 10 febbraio 1897 e residente a Gorizia, Salcano, 415, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abramic Anna di Giuseppe Cubej, nata a Salcano il 9 luglio 1902, moglie;

Abramic Giuseppe, nato a Salcano il 24 aprile 1926, figlio;

Abramic Luigi, nato a Salcano il 5 maggio 1928, figlio;

Abramic Antonio, nato a Salcano il 14 giugno 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3245)

N. 2580-182.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramich Raffaele illeg. di Antonia, nato a Trieste il 25 febbraio 1904 e residente a Gorizia, fraz. Boccavizza, 107, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abramich Carmela di Francesco Turel, nata a Biglia il 17 febbraio 1904, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3246)

N. 2580-183.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosig Giovanni di Giuseppe e di Maria Pirch, nato a San Floriano il 2 maggio 1878 e residente a Gorizia, via Sant'Andrea, 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrosig Caterina di Giuseppe Marussig, nata a Gorizia il 23 novembre 1878, moglie.

Ambrosig Stanislao, nato a Gorizia il 12 luglio 1909, figlio;

Ambrosig Giuseppe, nato a Gorizia il 27 novembre 1911, figlio;

Ambrosig Zora, nata a Gorizia il 28 marzo 1913 figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3247)

N. 2580-184.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosig Francesco del fu Giuseppe e di Maria Pirich, nato a San Floriano il 4 agosto 1872 e residente a Gorizia, via Sant'Andrea, 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrosig Agnese fu Valentino Humar, nata a Gargaro il 16 gennaio 1880, moglie;

Ambrosig Giovanna, nata a Gorizia il 18 giugno 1905, figlia;

Ambrosig Jerica, nata a Gorizia il 29 giugno 1911, figlia;

Ambrosig Francesco Giuseppe, nato a Gorizia il 3 maggio 1909, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3248)

N. 2580-176.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Antonio di Lorenzo e di Maria Nemic, nato a Gorizia il 20 settembre 1867 e residente a Gorizia, Vertoiba Sup., 332, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abramic Giovanna di Giovanni Pregil, nata a Gorizia il 21 maggio 1873, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3249)

2580-177.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Antonio di Michele e di Maria Kebar, nato a Gorizia il 9 giugno 1861 e residente a Gorizia. Boccavizza, 107, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abramic Teresa di Gregorio Vizintin, nata a Ranziano il 30 agosto 1860, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3250)

N. 2580-178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Angelo Giovanni di Antonio e di Camauli Giuseppina, nato a Gorizia il 14 agosto 1890 e residente a Gorizia, Corso Verdi, 34, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3251)

N. 2580-179.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Antonio di Giuseppe e di Maria Sbogar, nato a Gorizia il 6 novembre 1880 e residente a Gorizia, San Pietro, 304, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abramic Clementina di Michele Podbersig, nata a Vertoiba il 10 ottobre 1886, moglie;
Abramic Emma, nata a Gorizia il 14 luglio 1907, figlia;
Abramic Angela, nata a Gorizia il 6 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3252)

N. 2580-226.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Francesco fu Matteo e della fu Kodelja Orsola, nato a Verpogliano il 21 marzo 1861 e residente a Vipacco, fraz. 3, n. 113, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrozic Francesca fu Martino Ferjancic, nata a Verpogliano il 28 maggio 1861, moglie;
Ambrozic Francesca, nata a Verpogliano il 6 gennaio 1899, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3220)

N. 2580-227.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Paolo di Francesco e di Ferjancic Francesca, nato a Verpogliano il 3 luglio 1904 e residente a Vipacco, fraz. Verpogliano n. 113, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrozic Maria di Giovanni Hlad, nata a Duple il 16 settembre 1908, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3221)

N. 2580-228.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Francesco fu Giovanni e della fu Fratnik Maria, nato a Slappe il 29 marzo 1868 e

residente a Vipacco, fraz. Slappe Zorzi n. 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrozic Teresa fu Giovanni Trost, nata a Slappe il 15 ottobre 1876, moglie;

Ambrozic Francesco, nato a Slappe il 13 agosto 1903, figlio;

Ambrozic Anna, nata a Slappe l'11 luglio 1905, figlia;

Ambrozic Mattia, nato a Slappe il 22 febbraio 1911, figlio;

Ambrozic Luigi, nato a Slappe il 18 aprile 1914, figlio;

Ambrozic Giulia, nata a Slappe il 2 luglio 1919, figlia;

Ambrozic Paolo, nato a Slappe il 29 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto. TIENGO.

(3222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 149.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del cons. 3,50 per cento (1906) n. 446016 di L. 87,50 intestato a Torri Mario di Francesco domiciliato in S. Vittore (Milano) vincolato per cauzione quale contabile postale.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 30 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4072)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 152.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 per cento (1906) n. 585511 per la rendita annua di L. 115,50, intestato a Di Giuseppe Avelia fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Conti Pacifica vedova Di Giuseppe domiciliata a Fondi (Roma).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298.

Roma, addì 30 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4074)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 148.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 — Data: 11 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Treviso — Intestazione: Ex comune di S. Giacomo — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni delle Venezie 1 — Rendita: L. 3,50 % — Capitale: L. 3900, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2198 — Data: 14 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Oriani Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4070)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 124.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.79	Oro	368.54
Svizzera	370.46	Belgrado	33.77
Londra	92.934	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	183.25	Norvegia	5.112
Belgio	2.661	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.533	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.112
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	71.15
Peso Argentino Oro	13.465	Rendita 3,50 % (1902)	66.05
Peso Argentino Carta	5.90	Rendita 3 % lordo	42.675
New York	19.10	Consolidato 5 %	83.025
Dollaro Canadese	19.085	Obblig. Venezie 3,50 %	78.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 47)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » » »	490147 508090 704969 718484	112 — 17,50 17,50 17,50	Ferrari Gioacchino di *Luigi*, domic. in Roma - Ipotecate.	Ferrari Gioacchino di Luigi *o Filippo-Luigi*, domic. in Roma - Ipotecate.
Cons. 5 %	402902	95 —	Sartore Pietro-Lorenzo fu Giovanni, *minore sotto la p. p. della madre Prandi Carolina detta Beatrice*, ved. di *Sartore Giovanni*, domic. in Saliceto (Cuneo).	Sartore Pietro-Lorenzo *detto Lorenzo* fu Giovanni *o Giovanni-Battista*, domic. in Saliceto (Cuneo).
»	402903	95 —	Sartore *Rosa* fu Giovanni minore ecc., come la precedente.	Sartore *Esterina-Rosa* fu Giovanni *o Giovanni-Battista*, minore sotto la p. p. della madre Prandi Carolina detta Beatrice, ved. di Sartore Giovanni *o Giovanni-Battista*, dom. in Saliceto (Cuneo).
»	108589	400 —	Menna *Luigi* fu Salvatore, domic. in Palma Campania (Caserta).	Menna *Giuseppe-Luigi* fu Salvatore, domic. come contro.
»	262783	200 —	Vacca Giuseppa fu *Vespasiano*, minore sotto la p. p. della madre Ferrero Maria fu Vincenzo, ved. di Vacca *Vespasiano*, domic. in Chivasso (Torino).	Vacca Giuseppa fu *Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Ferrero Maria fu Vincenzo, ved. di Vacca *Giovanni*, domic. come contro.
3.50 %	449510	45,50	Bai *Giuseppina* di Eugenio, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Torreberretti (Pavia).	Bai *Pierina* di Eugenio, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	386565	1.125 —	Arbasino Carlo, *Luigia o Luigina* e Paolina fu Ambrogio, minori sotto la p. p. della madre Nicoli Maria fu Carlo, ved. di Arbasino Ambrogio, domic. in Voghera (Pavia).	Arbasino Carlo, *Maria-Luigia-Domenica* e Paolina fu Ambrogio, minori ecc., come contro.
3.50 %	561046	17,50	Orgeas *Giov. Battista* di Marcellino, domic. in Oulx (Torino).	Orgeas *Bruno-Giov. Battista* di Marcellino, domic. in Oulx (Torino).
» » » » » »	651629 651630 750836 636958 662944 662945	7.941,50 7.941,50 220,50 738,50 241,50 241,50	Cantoni Mamiani della Rovere *Angelo-Vittorio e Gianfranco* di Tullo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Finzi Irma fu Vittorio, moglie di Tullo Cantoni Mamiani della Rovere, domic. in Roma - vincolate.	Cantoni Mamiani della Rovere *Vittorio-Angelo e Ivan-Luciano-Gianfranco* di Tullo, minori ecc., come contro.
» (1902)	26755	105 —	Chiodi *Luigi* fu Giambattista, domic. in Castelbellino (Ancona) - vincolata.	Chiodi *Diomede-Luigi* fu Giambattista, domic. come contro - vincolata.
3.50 % »	108587 133223	700 — 700 —	Depetris *Giuseppa* di Giuseppe, moglie di Velasco Emilio, domic. in Torino. La prima rendita è vincolata per dote.	Depetris *Maria-Giuseppa-Anna* di Giuseppe, moglie ecc., come contro. La prima rendita è vincolata per dote.
Cons. 5 %	221870	520 —	Pedroni *Costanzo* di Andrea, minore, sotto la p. p. del padre, domic. in Besozzo (Como)	Pedroni *Costanza* di Andrea, minore ecc., come contro.
P. N. 5 %	32294	400 —	Fabbri *Bartolomeo* fu Luigi, domic. in Coriano (Forlì).	Fabbri *Enrico-Bartolomeo* fu Luigi, domic. in Coriano (Forlì).
Cons 5 %	231576	555 —	Fabbri *Bartolomeo* fu Luigi, interdetto sotto la tutela di Pasquali Chiara fu Ermete, ved. Fabbri, domic. in Coriano (Forlì).	Fabbri *Enrico-Bartolomeo* fu Luigi, interdetto, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 maggio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4048)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 22 maggio 1931 è stato rilasciato l'exequatur al conte Enrico Fardella, nominato agente consolare di Francia a Trapani.

(4068)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Reggio Calabria.

Si comunica che con R. decreto 7 maggio 1931 (registrato alla Corte dei conti addì 22 detto, registro n. 3 Interno, foglio n. 42) il signor ing. Francesco Russo è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Reggio Calabria pel triennio in corso 1930-1932, in sostituzione del sig. ing. Casimiro Buttini.

(4069)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruolo di anzianità del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

Ai fini dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il Ruolo di anzianità del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (Ufficiali idraulici e di bonifica) per l'anno 1931-IX.

(4062)

Pubblicazione di ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e delle nuove costruzioni ferroviarie, approvati con decreto Ministeriale in data 30 aprile 1931.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(4064)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 28 maggio 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. Emilio Poli a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Fiume.

Cav. Tito Brighi a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Frosinone.

Cav. Francesco Zuddas a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Nuoro.

Mallardo ing. Giuseppe a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Avellino.

Nelli ing. Valentino a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Grosseto.

Valentino ing. Luigi a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Sassari.

Prestinari dott. Carlo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Vercelli.

Frediani Renato a segretario del Sindacato provinciale fascista degli impiegati di aziende commerciali di Livorno.

Gambardella Mario a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Gorizia.

Laurenti Duilio a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Teramo.

Giaravini Pietro a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Alessandria.

Bianchi dott. Enrico a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Milano.

(4094)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica e trasformazione fondiaria dell'Agro di Tortolì (Nuoro).

Con decreto 28 maggio 1931-IX del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria dell'Agro di Tortolì (Nuoro) secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 4 maggio 1930 tenutasi in Arbatax di Tortolì.

(4084)

Costituzione del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Gagliano-Castelferrato-Troina in provincia di Enna.

Con R. decreto 27 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio successivo al registro n. 13, foglio n. 281, è stato costituito con sede a Gagliano-Castelferrato (Enna) il Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Gagliano-Castelferrato-Troina.

(4085)

Soppressione del Consorzio di scolo Fossalon in provincia di Udine.

Con R. decreto 30 marzo 1931, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio successivo, registro n. 13, foglio n. 273, è stato soppresso il Consorzio di scolo Fossalon e ne sono state trasferite le funzioni al Consorzio di bonifica della Bassa Friulana (Udine).

(4086)

Approvazione dello statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria del Bradano in provincia di Matera.

Con decreto 1° giugno 1931 il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha approvato lo statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria del Bradano in provincia di Matera.

(4087)

Costituzione del Consorzio per la trasformazione fondiaria del territorio della Valle del Bradano.

Con R. decreto 27 aprile 1931, registrato dalla Corte dei conti il 23 maggio successivo al registro 13, foglio 314, è stato costituito, con sede a Matera, il Consorzio per la trasformazione fondiaria del territorio della Valle del Bradano.

(4088)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del Vaso Ognata in provincia di Brescia.

Con R. decreto 2 ottobre 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1931, registro 13, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Vaso Ognata, con sede in comune di Longhena, provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, con un comprensorio che si estende nei comuni di Longhena, Corzano, Dello e Barbariga, da irrigare con le acque vive del Vaso Ognata, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Longhena il 5 aprile 1926, con rogito del notar Arminio Belpietro.

(4089)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.